



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO - LEGGE 20 giugno 2013 n.65**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:*

- *la necessità di non pregiudicare quanto già riconosciuto dalla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia del 31 marzo 1939 e più precisamente l'articolo 56 della stessa Convenzione, così come modificato dall'Accordo Aggiuntivo del 20 dicembre 1960;*
- *l'urgenza di consentire il rinnovo dei porti d'armi per uso venatorio in scadenza;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 14 adottata nella seduta del 11 giugno 2013;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:*

**MODIFICA ALL'ARTICOLO 24, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 10 AGOSTO 2012 N. 122 "TESTO UNICO IN MATERIA DI ARMI ED ESPLOSIVI"**

## **Articolo Unico**

1. L'articolo 24, comma 1, lettera b), della Legge 10 agosto 2012 n. 122 è così modificato:  
"b) per il porto d'armi ad uso sportivo essere residente nel territorio della Repubblica di San Marino; per il porto d'armi ad uso venatorio essere residente nel territorio della Repubblica di San Marino o cittadino di quest'ultima residente in Italia;".

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 giugno 2013/1712 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Antonella Mularoni – Denis Amici*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Gian Carlo Venturini*